

Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00501 del 23/12/2013

Proposta n. 21594 del 18/12/2013

Oggetto:

Accordo Pagamenti 2014/2015 tra gli Enti della Sistema Sanitario Regionale le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118 (di seguito "le Aziende Sanitarie"), da un lato, e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale

Estensore

ODORISIO FEDERICO

Responsabile del Procedimento

ODORISIO FEDERICO

Il Dirigente d'Area

C. BOMBONI

Il Direttore Regionale

F. DEGRASSI

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: *“Accordo Pagamenti 2014/2015 tra gli Enti della Sistema Sanitario Regionale le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118 (di seguito "le Aziende Sanitarie"), da un lato, e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale”.*

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 ss.mm.ii. concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. n.502/1992;

VISTO l’articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la “Legge Finanziaria per l’anno 2007”) con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007 – 2009;

VISTO il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell’articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l’anno 2007 (il “Piano di Rientro”);

VISTO l’accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento del

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all’art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, confermando “i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro tempore della Regione Lazio, con deliberazione del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 che ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l’utilizzo del Sistema Informatico Pagamenti, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2010, n. 358 del 8 agosto 2011, che hanno esteso l’Accordo Pagamenti e l’utilizzo del Sistema Informatico Pagamenti alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 351 del 27 novembre 2012 avente ad oggetto “*Accordo Pagamenti 2013 tra gli Enti della Sistema Sanitario Regionale le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l’IRCCS, l’IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l’Azienda ARES 118 (“le Aziende Sanitarie”) e la GSA, da un lato, e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, recante “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 31 ottobre 2013 n. 126 che prevede l’obbligo di rapida e tempestiva certificazione sulla piattaforma elettronica del Ministero dell’Economia e delle Finanze del debito certificato non pagato entro i termini previsti dalla normativa vigente ed il tavolo di lavoro in corso di svolgimento tra il Ministero dell’Economia e Finanze e la Regione Lazio in merito all’integrazione tra le piattaforme informatiche Piattaforma per la Certificazione dei Crediti e Sistema Informatico Pagamenti”;

VALUTATA la necessità di dare continuità all’Accordo Pagamenti al fine di evitare che si accumuli nuovo debito riferibile al Sistema Sanitario Regionale che comprometterebbe il riallineamento tra la competenza e la cassa, obiettivo qualificante del Piano di Rientro;

TENUTO CONTO dei vantaggi ottenuti durante questi anni in termini di blocco del contenzioso e riduzione delle somme per interessi da ritardato pagamento;

RITENUTO necessario consolidare e ampliare i benefici ad oggi ottenuti con l’Accordo Pagamenti, fissando un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento al fine di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.U0314 del 5 luglio 2013 con cui sono stati approvati i programmi operativi per il 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, che hanno identificato l’Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del riallineamento tra cassa e competenza quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all’ottimizzazione delle modalità di pagamento;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

CONSIDERATO che il Sistema Informatico Pagamenti attraverso la dematerializzazione del ciclo passivo può consentire di effettuare il monitoraggio

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

dell'intero processo, dalla trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento;

RITENUTO altresì fondamentale per la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, proseguire nella normalizzazione, omogeneizzazione e de-materializzazione dei processi amministrativo-contabili delle Aziende Sanitarie inerenti al ciclo passivo, dalla trasmissione dell'ordine fino alla chiusura contabile dei crediti pagati, attraverso il controllo delle attività, il rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, in coerenza con la normativa di riferimento definita a livello regionale, nazionale e comunitario;

VALUTATA la necessità di dare impulso alle iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati nel completamento dei processi di lavorazione dei documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) che rendono il credito liquidabile e nel contempo responsabilizzare le Aziende Sanitarie al rispetto dei tempi e degli indirizzi stabiliti dalle normative nazionali e regionali;

RITENUTO quindi opportuno valutare il mancato o tardivo adempimento, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal Nuovo Accordo Pagamenti, causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto inadempiente, con rilevanza ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

VALUTATA l'esigenza di proseguire nelle attività di coordinamento e supporto tecnico centralizzato dei pagamenti, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;

CONSIDERATA l'importanza dell'attuazione dell'ordine elettronico quale strumento che agevola l'efficienza nel processo di liquidazione nonché il monitoraggio dei consumi effettuati dalle Aziende Sanitarie, utile ai fini degli obiettivi imposti dal processo di revisione della spesa di cui al decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 7 agosto 2012, nonché ad una programmazione più efficace ed efficiente degli acquisti centralizzati e delle strategie messe in atto dalla Regione;

RITENUTO quindi opportuno e necessario mettere in atto le adeguate iniziative volte a rendere operativo il Nuovo Accordo Pagamenti a partire dal 1 gennaio 2014, al fine di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- a) regolarità dei pagamenti ai fornitori ed alle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie ed omogeneità nell'applicazione dei tempi;
- b) liquidazione e certificazione delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi aderenti all'Accordo Pagamenti, entro i seguenti termini che definiscono la cosiddetta "data scadenza certificazione":

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- 120 giorni dalla data di immissione fattura, per le fatture immesse nel primo semestre 2014;
 - 90 giorni dalla data di immissione fattura, per le fatture immesse nel secondo semestre 2014 ;
 - 60 giorni dalla data di immissione fattura, per le fatture immesse nell'anno 2015 e seguenti.
- c) liquidazione e certificazione delle fatture emesse dalle strutture private accreditate aderenti al Nuovo Accordo Pagamenti, entro il termine di 60 giorni dalla data di immissione della fattura, quale "data scadenza certificazione";
- d) pagamento della sorte capitale dei crediti certificati relativi a fatture immesse nel Sistema Informatico Pagamenti dai fornitori di beni e servizi aderenti all'Accordo Pagamenti entro l'ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno dalla data scadenza certificazione delle relative fatture.
- e) pagamento della sorte capitale dei crediti certificati relativi a fatture immesse nel Sistema Informatico Pagamenti dalle strutture private accreditate aderenti al Nuovo Accordo Pagamenti entro i seguenti termini:
- ultimo giorno del mese in cui cade il 90° giorno dalla data scadenza certificazione della relativa fattura, per le fatture immesse nel primo semestre 2014;
 - ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla data scadenza certificazione della relativa fattura, per le fatture immesse nel secondo semestre 2014;
 - ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno dalla data scadenza certificazione della relativa fattura, per le fatture immesse nell'anno 2015 e seguenti.
- f) rinuncia ad attivare procedure giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti certificati nell'ambito dell'Accordo Pagamenti, per il periodo di un anno decorrente dalla data di immissione della fattura nel Sistema Informatico Pagamenti;
- g) riconoscimento, in caso di ritardo nei termini fissati per la liquidazione e certificazione, di un indennizzo sull'ammontare dei crediti successivamente certificati, pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dalla data scadenza certificazione sino alla data di effettiva certificazione;
- h) riconoscimento, in caso di ritardo nei termini fissati per il pagamento, di un interesse sull'ammontare capitale dei crediti certificati, senza capitalizzazione, pari al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla data di pagamento prevista ai precedenti punti d) e e) fino al 120° giorno; Euribor a tre mesi maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365, dal 121° giorno successivo alla data di pagamento prevista ai precedenti punti d) e e) fino alla data di effettivo pagamento, che comunque non potrà essere maggiore di 1 anno dalla data di effettiva certificazione della fattura;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- i) durata dell'Accordo Pagamenti fino al 31/12/2015 con possibilità di rinnovo di altri due anni.

CONSIDERATE le numerose istanze delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e dei fornitori di beni e servizi, pervenute anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali e di categoria loro rappresentanti, in merito alla prosecuzione dell'Accordo Pagamenti;

RITENUTO opportuno escludere i crediti non finanziati con il Fondo Sanitario Regionale dall'Accordo Pagamenti al fine di evitare l'utilizzo improprio del Fondo;

CONSIDERATA la competenza esclusiva delle Aziende Sanitarie alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti ed immesse sul Sistema Pagamenti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO opportuno che la Regione prenda atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno diretto o indiretto in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito;

TENUTO CONTO che il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011, ha previsto la facoltà di ciascuna singola Regione di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario attraverso la Gestione Sanitaria Accentrata ("GSA");

RITENUTO OPPORTUNO confermare quanto già previsto nel Decreto del Commissario ad Acta 351 del 27 novembre 2012 in relazione all'adeguamento delle modalità di pagamento previste nel presente provvedimento anche ai creditori della GSA, al fine di rendere omogeneo il trattamento di tutti i fornitori che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale.

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di dare continuità all'Accordo Pagamenti, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

2. Di dare mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di intraprendere le opportune iniziative volte a rendere operativo il Nuovo Accordo Pagamenti ed il relativo Sistema Informatico Pagamenti, dal 1 gennaio 2014, in relazione ai documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) emessi da parte delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e dai fornitori di beni e servizi del SSR che abbiano sottoscritto il Nuovo Accordo Pagamenti.
3. Di autorizzare le Aziende Sanitarie alla stipula del Nuovo Accordo Pagamenti con le seguenti tipologie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR:
 - a) strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime accreditamento per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neuropsichiatriche, residenze sanitarie assistenziali, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, centri diurni e in genere quelle provvisoriamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese le case di cura ex pio istituto,
 - b) fornitori di beni e servizi del SSR.
4. Lo schema di contratto relativo alle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, di cui al precedente punto 3.a), che sarà approvato con successiva determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, regolerà nel dettaglio i termini e le condizioni del Nuovo Accordo Pagamenti, garantendo il rispetto dei seguenti principi:
 - a) regolarità dei pagamenti e omogeneità nell'applicazione dei tempi;
 - b) liquidazione e certificazione delle fatture emesse dalle strutture private accreditate aderenti all'Accordo Pagamenti, entro il termine di 60 giorni dalla data di immissione della fattura, quale "data scadenza certificazione";
 - c) pagamento della sorte capitale dei crediti certificati relativi a fatture immesse nel Sistema Informatico Pagamenti dalle strutture private accreditate aderenti al Nuovo Accordo Pagamenti entro i seguenti termini:
 - ultimo giorno del mese in cui cade il 90° giorno dalla data scadenza certificazione della relativa fattura, per le fatture immesse nel primo semestre 2014;
 - ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla data scadenza certificazione della relativa fattura, per le fatture immesse nel secondo semestre 2014;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno dalla data scadenza certificazione della relativa fattura, per le fatture immesse nell'anno 2015 e seguenti.
 - d) rinuncia ad attivare procedure giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti certificati nell'ambito dell'Accordo Pagamenti, per il periodo di un anno decorrente dalla data di immissione della fattura nel Sistema Informatico Pagamenti;
 - e) riconoscimento, in caso di ritardo nei termini fissati per la liquidazione e certificazione, di un indennizzo sull'ammontare dei crediti successivamente certificati, pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dalla data scadenza certificazione sino alla data di effettiva certificazione;
 - f) riconoscimento, in caso di ritardo nei termini fissati per il pagamento, di un interesse sull'ammontare capitale dei crediti certificati, senza capitalizzazione, pari al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla data di pagamento prevista al precedente punto c) fino al 120° giorno; Euribor a tre mesi maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365, dal 121° giorno successivo alla data di pagamento prevista al precedente punto c) fino alla data di effettivo pagamento, che comunque non potrà essere maggiore di 1 anno dalla data di effettiva certificazione della fattura.
5. Lo schema di contratto relativo ai fornitori di beni e servizi del SSR, di cui al precedente punto 3.b), che sarà approvato con successiva determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, regolerà nel dettaglio i termini e le condizioni del Nuovo Accordo Pagamenti, garantendo il rispetto dei seguenti principi:
- a) regolarità dei pagamenti e omogeneità nell'applicazione dei tempi;
 - b) liquidazione e certificazione delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi aderenti al Nuovo Accordo Pagamenti, entro i seguenti termini, che definiscono la cosiddetta "data scadenza certificazione":
 - 120 giorni dalla data di immissione fattura, per le fatture immesse nel primo semestre 2014 ;
 - 90 giorni dalla data di immissione fattura, per le fatture immesse nel secondo semestre 2014 ;
 - 60 giorni dalla data di immissione fattura, per le fatture immesse nell'anno 2015 e seguenti.
 - c) pagamento della sorte capitale dei crediti certificati relativi a fatture immesse sul Sistema Informatico Pagamenti dai fornitori di beni e servizi aderenti al Nuovo Accordo Pagamenti entro l'ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno dalla data scadenza certificazione delle relative fatture;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- d) rinuncia ad attivare procedure giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti certificati nell'ambito dell'Accordo Pagamenti, per il periodo di un anno decorrente dalla data di immissione della fattura nel Sistema Informativo Pagamenti;
 - e) riconoscimento, in caso di ritardo nei termini fissati per la certificazione, di un indennizzo sull'ammontare dei crediti successivamente certificati, pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dalla data scadenza certificazione sino alla data di effettiva certificazione;
 - f) riconoscimento, in caso di ritardo nei termini fissati per il pagamento, di un interesse sull'ammontare capitale dei crediti certificati, senza capitalizzazione, pari al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla data di pagamento prevista al precedente punto c) fino al 120° giorno; Euribor ad tre mesi maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365, dal 121° giorno successivo alla data di pagamento prevista al precedente punto c) fino alla data di effettivo pagamento, che comunque non potrà essere maggiore di 1 anno dalla data di effettiva certificazione della fattura.
6. Di stabilire la validità delle condizioni e dei termini previsti nel Nuovo Accordo Pagamenti in relazione ai documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) emessi dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, con possibilità di rinnovo di altri due anni.
7. Di dare mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ad intraprendere le opportune iniziative al fine di rendere operativo il Sistema Informativo Pagamenti anche in relazione ai documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) emessi dai creditori della GSA.

Il presente provvedimento, che ha validità dalla data della sua adozione, sarà pubblicato sul B.U.R. e verrà reso noto sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla Sanità tra le "Ultime notizie".

Zingaretti Nicola